



Decisione n. 5068 del 7 febbraio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 23 dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 6495, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi informativi in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 20 luglio 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 15 settembre dello stesso anno in maniera non giudicata

soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver acquistato, in data 13 novembre 2017, per il tramite dell'intermediario obbligazioni Astaldi per un valore nominale di € 100.000,00 ed un controvalore effettivo di investimento di € 88.545,54.

Il ricorrente deduce che il resistente si sarebbe reso inadempiente agli obblighi cui era tenuto nella prestazione del servizio di investimento. In particolare, il ricorrente si duole di non avere ricevuto, al momento dell'acquisto, adeguate informazioni sulle caratteristiche del titolo, sul suo basso *rating* e sulla situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versava l'emittente già nel 2017, lamentando altresì di non essere stato neppure successivamente informato del fatto che l'emittente aveva proposto, nel mese di settembre, domanda di concordato preventivo al Tribunale di Roma, e del deprezzamento successivo del titolo, avendo appreso tali circostanze solo mese di gennaio 2019. Il ricorrente sostiene, infine, che l'investimento non sarebbe stato appropriato al suo profilo, anche in ragione del fatto che le obbligazioni erano originariamente destinate alla sola clientela istituzionale.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in € 64.965,56 pari alla differenza tra il capitale investito e quanto ottenuto dalla successiva vendita delle obbligazioni, effettuata il 27 marzo 2019.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

L'intermediario premette, in fatto, che l'investimento è stato eseguito in regime di esecuzione di ordini attraverso il canale telematico, senza la prestazione di consulenza. L'intermediario precisa che il ricorrente è investitore esperto, con laurea in indirizzo economico, dal profilo estremamente dinamico e con una marcata propensione a investimenti ad alto rendimento, e perciò naturalmente più rischiosi. Tale propensione, oltre che dall'operatività dispiegata nel corso del rapporto, sarebbe confermata anche dal fatto che l'operazione oggetto del contendere aveva ad oggetto un titolo caratterizzato da un tasso di interesse

particolarmente elevato (7,125%) e che la stessa è stata eseguita al prezzo di € 85,90, e dunque largamente sotto la pari.

Il resistente sostiene che il ricorrente era, dunque, pienamente consapevole delle caratteristiche dello strumento finanziario. L'intermediario osserva altresì che, non essendo stato prestato il servizio di consulenza ma solo quello di esecuzione di ordine, era tenuto ad effettuare unicamente il giudizio di appropriatezza, il cui esito è stato positivo ed è stato comunicato al ricorrente tramite l'esposizione di apposito messaggio. Al riguardo il resistente sottolinea che l'investitore che opera tramite il sistema di *trading on line* è anche tenuto a prenderne visione, e deve anzi provvedere a spuntare il relativo campo per poter procedere con l'operazione.

Il resistente sottolinea che in ragione della natura del servizio prestato non era tenuto a rendere alcuna informazione successiva sull'andamento dell'investimento, segnalando in ogni caso di aver provveduto a comunicare a tutti i possessori delle obbligazioni la notizia della presentazione da parte dell'emittente della domanda di ammissione alla procedura concordataria quando ciò è avvenuto ufficialmente, il che è stato solo nel febbraio 2019.

Il resistente rammenta, infine, che il ricorrente ha comunque ritratto delle utilità dall'investimento contestato, beneficiando di due cedole per un controvalore complessivo di € 5.272,5.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente sostiene che l'intermediario avrebbe implicitamente riconosciuto, nella risposta al reclamo, di non aver correttamente assolto gli obblighi di assistenza del cliente successivamente all'esecuzione dell'investimento oggetto del contendere.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare, sostanzialmente confermando quanto già dedotto nelle prime difese.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, non avendo l'intermediario assolto l'onere della prova in punto di corretto adempimento degli obblighi di informazione circa le

caratteristiche degli strumenti finanziari, a cui era egualmente tenuto nonostante il servizio prestato fosse soltanto quello di esecuzione di ordini per conto del cliente. L'Intermediario si è limitato, infatti, a rappresentare che all'interno del sistema di *internet banking* era all'epoca disponibile una scheda di dettaglio del titolo controverso, senza tuttavia produrre copia del documento, così impedendo al Collegio di accertare quali siano state in concreto, al momento dell'acquisto, le informazioni rese disponibili al ricorrente al fine di consentirgli di assumere una scelta di investimento consapevole.

2. D'altra parte, ad esonerare l'intermediario dall'obbligo in questione non può valere né la circostanza che la prestazione del servizio sia stata resa tramite il sistema di *home banking* e neppure il fatto che il ricorrente fosse cliente dotato di un certo livello di esperienza.

L'obbligo di rendere l'informativa ha, infatti, una valenza generale, dovendo, dunque, essere assolto qualunque sia la modalità tecnica con cui il servizio di esecuzione ordine viene prestato e qualunque sia il grado di esperienza del cliente. Quest'ultimo può semmai rilevare per determinare la misura della diligenza richiesta all'intermediario, che dovrà certo essere maggiore nei casi in cui l'informazione viene trasmessa e somministrata ai clienti meno esperti, ma non può certo rilevare nel senso di escludere che l'informativa debba essere data ai clienti che vantino una maggiore capacità di autodeterminarsi nelle scelte di investimento.

3. L'inadempimento dell'intermediario deve, complessivamente, essere considerato dotato di rilevanza causale nella produzione del danno, perché, in ossequio ai principi di inferenza probabilistica, può assumersi che in presenza di una informazione puntuale sulle caratteristiche degli strumenti finanziari il ricorrente si sarebbe astenuto dal dare esecuzione all'investimento.

E tuttavia la circostanza che il ricorrente fosse un cliente capace, anche in ragione del suo titolo di studio, e delle sue conoscenze finanziarie, quali attestate dal questionario di profilatura, di orientarsi con autonomia e sufficiente consapevolezza sui mercati finanziari se non può assumere un rilievo tale da escludere la responsabilità dell'intermediario nella produzione del danno è, invece, rilevante nel momento in cui si deve procedere alla liquidazione della misura del risarcimento.

Gli è, infatti, che la rilevanza delle vicende che hanno riguardato l'emittente successivamente all'acquisto, e che sono state riprese largamente dalla stampa quotidiana, è tale da escludere che un investitore esperto, quale il ricorrente, possa averle ragionevolmente ignorate.

4. Ebbene, tenuto conto del fatto che la notizia della presentazione della domanda di concordato con riserva da parte dell'emittente è stata comunicata al mercato il giorno 28 settembre 2018, deve ritenersi che il ricorrente era già in grado, almeno a partire dal 1° ottobre di realizzare il controvalore delle obbligazioni e ridurre le perdite. Ne consegue, pertanto, che il risarcimento del danno deve essere liquidato nella somma di € 57.042,73, pari alla differenza tra quanto investito, la somma percepita a titolo di cedole e quanto il ricorrente avrebbe potuto ottenere se avesse venduto le obbligazioni al prezzo unitario di € 24,67 a cui le stesse erano scambiate sul mercato in tale data.

All'importo così liquidato deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 3.080,31.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 60.123,04 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi